

Legge regionale 11 gennaio 1982 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

Art. 19

(1)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)

I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio danneggiato dal terremoto, per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire sei milioni, purché gli stessi ed i componenti del loro nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.

I contributi eventualmente erogati per un importo inferiore o uguale al limite di cui al primo comma sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato.

Trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984

2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986

3 Parole sostituite al primo comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 55/1986

5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 55/1986

6 Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 26/1988

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 26/1988

- 8** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 1, L. R. 50/1990
- 9** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, L. R. 37/1993
- 10** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 40/1996
- 11** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 40/1996
- 12** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 40/1996
- 13** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 63, L. R. 40/1996
- 14** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 53, L. R. 13/1998
- 15** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 17, L. R. 13/2002